



# REDDITI ESTERI

## IN BREVE

Riferimenti:

D.Lgs.n. 209 del 27/12/2023  
Nuovo accordo bilaterale Italia – Svizzera  
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Si riepilogano le novità inerenti:

- il nuovo concetto di residenza fiscale,
- il nuovo accordo per i lavoratori frontalieri svizzeri,
- il quadro RW in materia di crypto-attività

## IL CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE – MODIFICHE A DECORRERE DAL 01.01.2024

Fino al 31/12/2023, in base alla precedente formulazione dell'art. 2 del TUIR si consideravano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni, erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o avevano nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sopra indicate erano tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta era sufficiente a far ritenere che un soggetto fosse qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha così modificato le disposizioni dell'articolo 2 del TUIR con decorrenza a partire del 1° gennaio 2024.

*"1) Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.*

*2) Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le **frazioni di giorno**, hanno la residenza ai sensi del Codice Civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per **domicilio** si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.*

*2-bis) Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".*

Le novità introdotte quindi dalla nuova formulazione dell'articolo 2 sono:

- 1) anche una **frazione del giorno** viene conteggiata come un giorno di presenza in Italia, e viene quindi dato rilievo alla presenza fisica del soggetto;
- 2) **sostituzione del criterio civilistico del domicilio fiscale** (l'art. 43 del Codice Civile lo definisce come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) **con un criterio sostanziale** (domicilio come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona), stravolgendo quindi la precedente definizione mancando ogni riferimento agli interessi economici della persona e disattendendo la precedente giurisprudenza in merito;
- 3) introduzione della **presunzione relativa di residenza** in Italia per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe dei comuni italiani per la maggior parte del periodo d'imposta. Il legislatore consente al contribuente di produrre la prova contraria per dimostrare la sua effettiva residenza all'estero, anche in mancanza (o tardiva) iscrizione all'AIRE.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024 la persona fisica si considera residente in Italia se ricorre almeno **una** delle seguenti condizioni:

- ha la **residenza civilistica in Italia** come definita dall'articolo 43 del Codice Civile, ossia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
- ha il **domicilio in Italia** come definito dalla nuova disposizione ossia il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona

- è presente nel territorio dello Stato italiano (**presenza fisica**)
- risulta **iscritto nell'anagrafe italiana**, salvo prova contraria.

Le condizioni sopra richiamate devono sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta, vale a dire per un periodo pari ad almeno 183 o 184 giorni anche non continuativi (elemento temporale), considerando anche la frazioni di giorno (art. 2 co. 2 del TUIR, come riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. 209/2023).

### LAVORATORI FRONTALIERI – NOVITA' DAL 2024

In base alla normativa comunitaria (articolo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71/CEE) è **lavoratore frontaliero** il lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro, dove torna quotidianamente o almeno una volta alla settimana (definizione richiamata anche dalla Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023).

Il lavoratore frontaliero è agevolato fiscalmente poiché gli è consentito calcolare nel reddito complessivo solo la parte di reddito eccedente la franchigia prevista. La **franchigia** prevista in vigore fino all'anno 2023 è pari a Euro 7.500, mentre **dal 2024 passa ad Euro 10.000**.

#### Caso Svizzera – Nuovo Accordo in vigore dal 01.01.2024

Sulla base dei rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi, la **nozione di frontaliero** riguarda soltanto i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia.

Con riferimento a tali lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'articolo 1 della Convenzione Italia – Svizzera, **in vigore fino al 31/12/2023**, prevedeva che i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un'attività dipendente fossero imponibili solo nello Stato in cui tale attività veniva svolta.

Residenza del frontaliere	Modalità di tassazione del reddito da lavoro dipendente <u>fino al 31 dicembre 2023</u>
residenza entro i 20 km	Tassazione esclusiva in Svizzera. Reddito esente in Italia.
residenza oltre i 20 km	Tassazione concorrente in entrambi gli Stati con applicazione in Italia della franchigia dei 7.500 Euro.

Con il **nuovo Accordo bilaterale**, stipulato il 23 dicembre 2020 pubblicato in G.U. n. 153 del 30 giugno 2023 (in vigore dal 17 luglio 2023), vengono **definiti "frontalieri"** i soggetti fiscalmente residenti in un comune limitrofo all'area di confine **entro 20 km** che svolgono un'attività di lavoro dipendente dell'area di frontiera svizzera che **ritorna quotidianamente** al proprio domicilio nello Stato di residenza oppure non vi rientra, ma solo per motivi professionali, e per non più di 45 giorni in un anno civile.

Con questo accordo viene data una nuova definizione di "lavoratore frontaliero" e viene delimitato l'ambito di applicazione definendo:

ASPECTI PRINCIPALI DEL NUOVO ACCORDO FRONTALIERI	
A CHI SI APPLICA	solo ai "nuovi frontalieri" ossia a coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo ( <b>dopo il 17 luglio 2023</b> ).
REGIME ORDINARIO (tassazione concorrente)	Il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri sarà imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell'80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza (Italia), che eliminerà la doppia imposizione riconoscendo il credito d'imposta.
SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI	Introdotto l'obbligo di scambio automatico delle informazioni con cadenza annuale: lo Stato contraente in cui viene svolta l'attività lavorativa deve trasmettere entro il 20 marzo dell'anno successivo allo Stato di residenza le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del frontaliere, ossia i dati anagrafici del lavoratore, la retribuzione, le imposte applicate e i dati identificativi del datore di lavoro. Tali informazioni verranno utilizzate solamente ai fini dell'imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.
REGIME TRANSITORIO	<b>Gli attuali frontalieri (coloro che erano già nel mercato del lavoro come frontalieri prima del 17 luglio 2023) continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.</b>

Pertanto, si riepiloga la nuova modalità di tassazione del frontaliero svizzero:

Residenza del frontaliero	Modalità di tassazione del reddito da lavoro dipendente dal 1° gennaio 2024
residenza entro i 20 km	<b>Tassazione concorrente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Svizzera imposta max 80% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come prevista dalla normativa fiscale svizzera</li> <li>- in Italia soglia di esenzione del reddito di 10.000 e applicazione del credito d'imposta per le imposte versate in Svizzera</li> </ul>
residenza oltre i 20 km	<b>Tassazione concorrente</b> in entrambi gli Stati con applicazione in Italia della franchigia dei 10.000 euro e applicazione del credito d'imposta per le imposte versate in Svizzera

#### QUADRO RW – INVESTIMENTI E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA O PATRIMONIALE

Il quadro RW (ovvero il quadro W nel Modello 730) deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd "monitoraggio fiscale").

Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:

- Imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**);
- imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (**IVAFE**);
- imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

#### **NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2023**

La legge di Bilancio 2023 ha definito il regime fiscale relativo alle cripto-attività e ne prevede l'inclusione tra le attività oggetto di segnalazione nel quadro W.

È stata inserita la lettera c-sexies) all'art. 67 comma 1 del TUIR con cui si prevede che sono considerati redditi diversi **"le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni."**

All'art.68 del TUIR, in materia di plusvalenze, è stato aggiunto il comma 9-bis: "Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione".

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs.n. 461 del 21 novembre 1997.

#### Imposta da versare

Sempre con decorrenza dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

I codici tributo previsti sono:

- **1727** denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- **1728** denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";

- 
- **1729** denominato “*Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*”.  
Sudette imposte dovranno essere versate secondo i termini ordinari di versamento delle imposte, che nel 2024 saranno il 1 luglio 2024 per saldo e primo acconto e il 30 novembre 2024 per il secondo acconto.

Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento. Cordiali saluti.

Luisella Olgiati  
LPG Advisors



Mario Spreafico  
Spreafico & Partners



**LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**  
📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
📞 0331 679192  
🌐 www.lpgstudio.it  
CF/P.IVA 02212340125

**Spreafico & Partners Consulenti di Impresa**  
📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
📞 0331 679192  
🌐 www.studiospreafico.it  
CF/P.IVA 03928430127